COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

Reg. n° _____ del __/__/2019
Prot. gen. n°6843 del 15/5/2019

Ordinanza n. **87** del 10/05/2019
OGGETTO: **Demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice Capoluogo, al Foglio 59 – particella 240 sub 10, 800**

IL SINDACO FACENTE FUNZIONE

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonchè numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "*Zona Rossa*";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE il fabbricato sito in Amatrice Capoluogo identificato al N.C.E.U. al Foglio 59 part.lle 240 sub 10, 800, è stato gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che l'edificio in argomento risulta catastalmente intestato a: Capanna Marta;

DATO ATTO, altresì, che il manufatto di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:
- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti "assicurano la realizzazione: b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose";
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare l'Art. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, che dispone "1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016";

VISTO inoltre l'art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone "1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della

situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016";

VISTA la Determinazione della Direzione "Governo del Ciclo dei Rifiuti" della Regione Lazio n. G12689 del 28/10/2016 recante "Evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione."

VISTA la Determinazione della Direzione " Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti" della Regione Lazio n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell'elaborato "Sisma 24 agosto2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli";

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante "Approvazione dell'elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45";

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "*il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico*";

TENUTO CONTO delle precisazioni dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che "*La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati*";

DATO ATTO che qualora ricorressero i presupposti enunciati dalle predette norme, e cioè a dire, qualora i destinatari risultassero in numero rilevante, l'identificazione degli stessi presentasse evidenti difficoltà, e che il ricorso a modalità ordinarie apparisse incompatibile con l'urgenza di procedere, si procederà, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento al proprietario dell' immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";*

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante "*ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica "*Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili*"
- L'art. 6, in rubrica "*Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";*

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione n. 5 del GTS riunitosi in data 06/05/2019 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per i manufatti in oggetto: *"Edifici in aggregato prospicienti Via Conte Caponi e realizzati in muratura mista, solai di copertura in legno lamellare e solai intermedi in legno e latero-cementizi, nel complesso di recente ristrutturazione. L'edificato oggetto di esame è caratterizzato da muri perimetrali per tre lati interessati da demolizioni di edifici limitrofi. Si riscontra l'espulsione verso l'esterno di vaste porzioni della muratura a sacco e le travi lamellari di copertura risultano per lo più prive di appoggi idonei e in condizione di equilibrio instabile. Si rileva l'incombenza sulla struttura in esame del tetto in calcestruzzo dell'edificio adiacente, in pericolo di crollo. Gli altri edifici dell'aggregato risultano essere crollati o già demoliti. Si propone la demolizione totale dei fabbricati insistenti sulle p.lle 240 e 800, con conseguente rimozione delle macerie. In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei VVF. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedura di cui alla nota del 22/12/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile". ;*

DATO ATTO che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali)).....*

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Soggetto Attuatore per la demolizione e rimozione delle macerie è individuato nella Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti;

VISTA la determinazione della Direzione "Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti" della Regione Lazio n. G09526 del 10/07/2017 , con la quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Flaminia Tosini quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art.31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 Agosto 2016 ed eventi successivi;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

la demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato, sito in Amatrice Capoluogo, identificato al N.C.E.U. al Foglio 59 part.lle 240 sub 10, 800, meglio individuato nell'estratto di mappa allegato, catastalmente intestato a: Capanna Marta; al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione del GTS n° 5 del 06.05.2019, che allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il fabbricato in parola: *"Edifici in aggregato prospicienti Via Conte Caponi e realizzati in muratura mista, solai di copertura in legno lamellare e solai intermedi in legno e latero-cementizi, nel complesso di recente ristrutturazione. L'edificato oggetto di esame è caratterizzato da muri perimetrali per tre lati interessati da demolizioni di edifici limitrofi. Si riscontra l'espulsione verso l'esterno di vaste porzioni della muratura a sacco e le travi lamellari di copertura risultano per lo più prive di appoggi idonei e in condizione di equilibrio instabile. Si rileva l'incombenza sulla struttura in esame del tetto in calcestruzzo dell'edificio adiacente, in pericolo di crollo. Gli altri edifici dell'aggregato risultano essere crollati o già demoliti. Si propone la demolizione totale dei fabbricati insistenti sulle p.lle 240 e 800, con conseguente rimozione delle macerie. In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei VVF. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedura di cui alla nota del 22/12/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile". ;*

che il detto intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, individuato quale Soggetto Attuatore alle demolizioni dei fabbricati pericolanti e relativa rimozione delle macerie, previa adozione di un apposito "Programma di demolizioni", secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che il recupero dei beni ed effetti personali qualora non avvenuto prima della demolizione avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri , i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che nelle operazioni di gestione delle macerie si osservi quanto indicato nella nota prot. n° 5386 del 10.05.2018, assunta al protocollo comunale in data 11.05.2018 al n° 6796, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ad oggetto: *"Accumoli, Amatrice (RI). Attività di rimozione macerie dal sedime dei fabbricati siti nei nuclei storici dei capoluoghi e delle frazioni e della generalità degli immobili di valenza culturale (macerie "A" e "B"). Criticità operative e raccomandazioni."*.

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti;
- al MIBAC;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.
Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, lì 10 / 05 /2019

IL SINDACO FF
Ing. Filippo Palombini

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. *Incarico n.* *del* *Scheda n°* **05** *del* **06/05/2019**

☐ Richiesta del Cittadino ☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1 ☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):

☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco ☒ Altro (specificare)

Identificativo (es. Num. Richiesta) Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA
RIETI
COMUNE
AMATRICE
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona)
AMATRICE
INDIRIZZO
Num.
Snc

DATI CATASTALI

Foglio	Mappa	Particelle	ID Aggregato (Prot. Civile)
59	**---**	**240, 800**	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE
Privati vari
DESTINAZIONE D'USO
Commerciale/residenziale

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni
☒ SI ☐ NO	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS	☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
	☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)	☐ Edificio con vincolo BB.AA.
☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	Opera Provvisionale Eseguibile dai VV.F ☐ SI ☒ NO (parere Vigili del Fuoco)	☒ Occorre Gruppo Allargato

Note[2]: VEDI RELAZIONE TECNICA ALLEGATA

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	**GIANNI**	**FABRIZIO**	
Vigili del Fuoco.			
Tecnico Comunale	**BOCCANERA**	**PATRIZIA**	
Unità di Crisi MIBACT			
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico **SUBDEL.**			
Tecnico			
Tecnico Struttrista	**GIOVANNELLI**	**MARCO**	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MiBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

Allegato C/2

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. *Incarico n.* *del* *Scheda n°* **05** *del* **06/05/2019**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.
La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs.

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

VEDI RELAZIONE ALLEGATA

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO	**ESPRIMIBILE**	**NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:**
Iniziato il **06/05/2019** ore Finito il **06/05/2019** ore	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ S (Smontaggio controllato) ☐ **D1** (Demolizione Parziale) ☒ **D2** (Demolizione Totale)	☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire (2)
☐ **Eseguire delimitazione perimetrale** dell'Immobile	Intervento Eseguibile dai VV.F *(parere Vigili del Fuoco)* ☐ SI ☒ NO	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio (3)
☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	Note:	
Allegati al presente documento Num. All. ☐ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☒ Altro: Relazione Tecnica		

VEDI RELAZIONE ALLEGATA

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	**GIANNI**	**FABRIZIO**	
Tecnico Comunale	**BOCCANERA**	**PATRIZIA**	
Tecnico sub-delega			
Tecnico MIBACT			
Tecnico.			
Tecnico Strutturista	**GIOVANNELLI**	**MARCO**	
Tecnico Vigili del Fuoco			
TecnicO			
Tecnico			

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA SCHEDA N. 01 DEL GTS DEL 06.05.2019
LOCALITÀ': AMATRICE

1 - AGGREGATO 01 : FOGLIO 59 P.LLE 240, 800

Edifici in aggregato prospicienti Via Conte Caponi e realizzati in muratura mista, solai di copertura in legno lamellare e solai intermedi in legno e latero-cementizi, nel complesso di recente ristrutturazione. L'edificato oggetto di esame è caratterizzato da muri perimetrali per tre lati interessati da demolizioni di edifici limitrofi. Si riscontra l'espulsione verso l'esterno di vaste porzioni della muratura a sacco e le travi lamellari di copertura risultano per lo più prive di appoggi idonei e in condizione di equilibrio instabile. Si rileva l'incombenza sulla struttura in esame del tetto in calcestruzzo dell'edificio adiacente, in pericolo di crollo. Gli altri edifici dell'aggregato risultano essere crollati o già demoliti.

Si propone la demolizione totale dei fabbricati insistenti sulle 240 e 800, con conseguente rimozione delle macerie.

In riferimento alla fattibilità tecnica gli interventi prospettati rientrano nella capacità operativa dei VVF. Tuttavia l'effettiva esecuzione è subordinata alla procedura di cui alla nota del 22/12/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE